



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0001237/I Data: 24/01/2017 13:23
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, II e V Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Norme per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori”. Reg. Gen. n. 401

Ad iniziativa del consigliere Stefano Graziano
Depositata in data 17 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II e V Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **24 GEN. 2017**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale
della Campania

17/1/17
AW SINT
C. T. T. T. T.
4

Proposta di Legge

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania

Rosa D'Amelio

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000721/1 Data: 17/01/2017 08:17
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente proposta di legge a firma del Consigliere Stefano Graziano avente oggetto "Norme per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori".

Distinti Saluti

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 401

Il Consigliere
Stefano Graziano

13/01/17
S. G. S. C. A. T. V. A.



Consiglio Regionale
della Campania

PROGETTO DI LEGGE

“Norme per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori”

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 401

Reg. gen. N. _____ 4

Ad iniziativa del Consigliere

Stefano Graziano

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. _____



Consiglio Regionale
della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ogni anno in Italia le vittime dell'arresto cardiaco sono circa 60.000 e costituiscono il 10% della totalità dei decessi. L'arresto cardiaco può colpire chiunque e quasi sempre senza preavviso. Se il ritmo cardiaco non viene ristabilito velocemente, la morte sopraggiunge in pochi minuti e danni cerebrali irreversibili possono manifestarsi dopo appena 5 minuti. E' vitale intervenire immediatamente utilizzando un defibrillatore che consente al cuore di riprendere un ritmo cardiaco regolare.

La morte cardiaca improvvisa è l'effetto di un circolo vizioso creatosi improvvisamente, nella maggior parte dei casi per l'insorgenza di una fibrillazione ventricolare: la paralisi cardiaca induce all'arresto circolatorio e respiratorio. La fibrillazione ventricolare è però un ritmo ancora recuperabile, purché si intervenga in tempo utile con tempestivi e corretti momenti di interpretazione del quadro clinico, di trasmissione dell'allarme, di applicazione delle tecniche di basic life support ed infine di un rapido intervento defibrillatorio: il riconoscimento tempestivo e la pronta attivazione della basic life support risultano vani se non è poi possibile defibrillare al più presto il paziente. E' infatti calcolato che cinque minuti dopo l'arresto cardiaco, la percentuale di sopravvivenza grazie alla defibrillazione è del 50%, mentre dopo altri 6 minuti è praticamente dello 0%. L'intervento quindi deve essere immediato. L'utilizzo rapido e diffuso dei defibrillatori convenzionali è limitato dalla difficoltà di interpretare presto e bene una traccia elettrocardiografica soprattutto in condizioni extraospedaliere e da personale non medico. Molti studi hanno quindi confermato l'ampia affidabilità dei defibrillatori semiautomatici (AED/D/AE) e l'utilità della loro adozione in quanto consentono di anticipare sensibilmente la defibrillazione. Inoltre questi apparecchi sono dotati di meccanismi che interpretano l'elettrocardiogramma e dati gli alti livelli di specificità riscontrati garantiscono una scarica adeguata alle necessità del momento e possono essere utilizzati senza specifiche referenze. Diverse compagnie aeree hanno già adottato da alcuni anni gli apparecchi AED provvedendo ad addestrare il personale di bordo. In seguito a questa adozione, la percentuale di sopravvivenza è passata dal 2% al 50%.

In Italia la situazione è precaria: la maggior parte degli ospedali italiani è sprovvista di defibrillatori nei reparti non intensivi, di conseguenza il soccorso è adeguato solo in alcune aree ospedaliere. Si deve quindi effettuare uno sforzo sinergico perché la defibrillazione precoce venga resa estesamente possibile per combattere la morte cardiaca improvvisa.

Il campo di applicazione di questa normativa regionale riguarda non solo gli impianti gestiti da soggetti pubblici o aperti al pubblico ma anche gli impianti destinati all'utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche.

Sono inclusi gli impianti ad accesso libero vigilati ed esclusi gli impianti ad accesso libero non vigilati. La legge regionale prevede che la dotazione di defibrillatori è requisito essenziale per l'apertura stessa degli impianti.



Consiglio Regionale
della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 200.000,00 per il corrente esercizio finanziario, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 13, Programma 7, Titolo 1. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con specifici stanziamenti di bilancio.



Consiglio Regionale
della Campania

Art.1
(Principi)

1. La Regione Campania, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio regionale, allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci, promuove la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni in maniera coordinata su tutto il territorio regionale.
2. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori presso gli impianti dei quali si praticano attività sportive e motorio – ricreative.

Art.2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
 - 1.1 Attività sportive: Attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 - 1.2 Attività motorio – ricreative: attività **NON DISCIPLINATE DA NORME APPROVATE DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI**;
 - 1.3 DAE o defibrillatori: Defibrillatori semiautomatici esterni, ossia dispositivi in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.



Consiglio Regionale
della Campania

Art.3 - Finalità

1. La regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei soggetti che la utilizzano.
2. Sulla base dei criteri definiti dalla giunta, le Asl territoriali competenti predispongono progetti di defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto di esigenze motivate da flussi significativi di popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza territoriale.

Art.4 - Ambito di applicazione

1. Gli impianti in quali si applica la presente legge si distinguono in:
 - 1.1 Impianti gestiti da soggetti pubblici;
 - 1.2 Impianti aperti al pubblico;
 - 1.3 impianti destinati a qualunque titolo all'utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche.
2. La presente legge non si applica agli impianti pubblici ad accesso libero non vigliato e agli impianti di proprietà statale.

Art.5 – Dotazione e uso dei defibrillatori

1. Gli impianti sono dotati di defibrillatori, il cui uso è affidato ad operatori espressamente incaricati e formati.
2. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.
3. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi.



Consiglio Regionale
della Campania

Art.6 – Formazione

1. La Giunta Regionale provvede a definire misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di formazione dei soggetti interessati dai progetti.
2. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di permettere l'uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
3. La formazione è erogata dalle aziende sanitarie, nell'ambito del sistema sanitario di emergenza – urgenza.
4. La partecipazione dei soggetti incaricati dai gestori degli impianti ai corsi organizzati dalle aziende sanitarie è gratuita.
5. Ai fini della proclamazione dei corsi, la regione individua il fabbisogno formativo relativo all'utilizzo dei defibrillatori.
6. L'attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.

Art.7 – Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti anche avvalendosi delle aziende sanitarie.
2. I soggetti gestori inviano annualmente al comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del decreto del PDR 28/12/2000 n.445 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:
 - 2.1 Il modello, la dotazione e la collocazione dei defibrillatori;
 - 2.2 La presenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura dell'impianto;
 - 2.3 L'osservanza degli obblighi di formazione iniziale e successivi aggiornamenti;
 - 2.4 La funzionalità tecnica dei defibrillatori ed in particolare il rispetto della normativa d'esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali.
3. Le Dichiarazioni Sostitutive di atto di notorietà sono trasmesse esclusivamente in via telematica secondo le modalità operative stabilite dalla giunta regionale.
4. Il comune dispone ispezioni in caso di mancata trasmissione dei dati ed esercita un controllo a campione nelle strutture.

Art.8 – Sanzioni

1. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di € 250.00 ad un massimo di €. 500.00, a decorrere dal primo anno di approvazione della legge.



Consiglio Regionale
della Campania

Art.9 – Regolamento di attuazione

1. Con regolamento di attuazione della presente legge emanato entro 90 gg. della sua entrata in vigore sono definiti in particolare:
 - 1.1 Le modalità di individuazione dei fabbisogni formativi relativi all'utilizzo dei defibrillatori sul territorio regionale;
 - 1.2 Le modalità e i tempi per l'organizzazione dei corsi di formazione, ivi comprese le misure di prima applicazione della presente legge atte a consentire la formazione degli operatori;
 - 1.3 I criteri di accreditamento dei soggetti formatori e la relativa certificazione.

Art.10 – Clausola Valutativa

1. Il consiglio regionale, tramite la commissione consiliare competente, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL in merito all'attività di formazione effettuata presso gli impianti, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e informazioni su:
 - 1.1 Mappatura degli impianti con presenza di defibrillatore, e relativo controllo a campione effettuato nel corso dell'annualità;
 - 1.2 Utilizzo dei defibrillatori e numero di casi evidenziati per singolo territorio;
 - 1.3 Interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche, che tengano conto dell'andamento dei decessi per morte cardiaca improvvisa;
 - 1.4 Criticità riscontrate nell'applicazione della presente legge, e nel livello di collaborazione fra asl, ossia i soggetti eroganti i corsi di formazione, e i proprietari e gli operatori degli impianti, ossia i soggetti utilizzatori dei corsi di formazione.
2. La regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 11 – Norma finanziaria

1. Il costo dell'iscrizione al corso di formazione per l'utilizzo di defibrillatori è a carico della Regione Campania.
2. Gli interventi finanziari previsti nella presente legge sono quantificati in Euro 200.000 imputati alla parte concorrente del bilancio riguardante il settore sanitario.